

Città di Novi Ligure



REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI (Art. 20, c. 1, TUSP)

**Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2024**

1. Introduzione

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, recante il Testo Unico delle Società Pubbliche (di seguito, in breve, TUSP), il processo di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza del Comune di Novi Ligure a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni: l'atto di cognizione *de quo*, oltre a costituire un adempimento per l'ente, è l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Infatti, come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nella Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, gli esiti della cognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione / razionalizzazione / fusione / mantenimento della partecipazione senza interventi).

È, quindi, necessaria, di anno in anno, una puntuale motivazione, sia per giustificare gli interventi di riassetto, sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.


Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguiti dall'ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4 del TUSP) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2, sempre del TUSP (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). E ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Nel motivare sugli esiti della cognizione, è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

L'intendimento è dunque quello di dar attuazione, nel corso del documento, agli adempimenti di cui all'art. 20 del TUSP, seguendo le linee guida sopra tratteggiate e riportando le valutazioni espresse, dal Consiglio comunale, per ogni singola società (anche attraverso il generale rinvio, *per relationem* ai fini della motivazione, ai documenti di bilancio 2024 di tutte le società partecipate del Comune di Novi Ligure, tutti depositati agli atti al fine di costituire parte sostanziale della presente rilevazione), secondo il piano standard, articolato, per ogni partecipata, nelle seguenti sezioni:

- Dati generali della partecipata
- Sede legale della partecipata
- Settore di attività della partecipata
- Ulteriori informazioni sulla partecipata
- Dati di bilancio per la verifica TUSP
- Quota di possesso (quota diretta e/o indiretta)
- Quota di possesso (tipo di controllo)
- Informazioni ed esito per la razionalizzazione.

Premesso ciò, viene *in primis* riportata, di seguito, la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente, rilevante ai fini della presente cognizione:



* procedura fallimentare con sentenza del tribunale di Alessandria del 12 gennaio 2023

** in liquidazione giudiziale con sentenza del tribunale di Alessandria del 6 giugno 2024

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
1. ACOS spa	01681950067	64,31%	Holding industriale capogruppo di società che operano nei settori dell'energia, dell'acqua, dell'ambiente e nella gestione di impianti sportivi	Mantenimento senza interventi
2. AMIAS srl	83006270066	25,69%	Servizio idrico integrato	Razionalizzazione
3. SRT spa	02021740069	14,13%	Trattamento e smaltimento rifiuti solidi	Mantenimento senza interventi
4. CIT spa	92000050069	10,48%	Trasporto pubblico – parcheggi (fino al 30/03/2023)	Non rilevante
5. FOR.AL scarl	01808080061	10%	Formazione professionale	Mantenimento senza interventi
6. ALEXALA scarl	96029620067	4,00%	Promozione, accoglienza, informazione e assistenza turistica	Mantenimento senza interventi
7. LA CENTRALE DEL LATTE ALESSANDRIA E ASTI spa	00161030069	0,31%	Produzione latte e prodotti caseari	Non rilevante

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA ENTE	BREVE DESCRIZIONE	ESITO DELLA RICOGNIZIONE
8. ACOS ENERGIA spa	01967280064	75% ACOS SpA	48,23%	Commercio di gas naturale distribuito mediante condotte	Mantenimento senza interventi
9. ACOSI' srl	01996810063	100% ACOS S.p.A.	64,31%	Installazione, manutenzione, conduzione impianti riscaldamento	Mantenimento senza interventi
10. GESTIONE ACQUA spa	01880180060	63,21% ACOS SpA 3,68% AMIAS srl	41,60%	Servizio idrico integrato	Mantenimento senza interventi
11. ANEMOS s.s.d.r.l.	01963550064	97,72% ACOS SpA	62,84%	Gestione impianti sportivi polivalenti	Mantenimento senza interventi
12. GESTIONE AMBIENTE spa	01492290067	54% ACOS SpA	34,72%	Raccolta e trasporto rifiuti	Mantenimento senza interventi
13. RETI srl	02347450062	100% ACOS SpA	64,31%	distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte	Mantenimento senza interventi
14. IREN LABORATORI spa	01762460069	1,61% ACOS SpA 0,97% AMIAS srl 1,61% GESTIONE ACQUA SpA	1,95%	analisi chimico-fisiche e biologiche	Mantenimento senza interventi

ACOS S.p.A. è holding operativa di un gruppo che garantisce, attraverso le società satellite, partecipate di "secondo livello" del comune di Novi Ligure, l'erogazione di importanti servizi al cittadino. Il Comune può, in tal modo, orientare l'attività delle proprie partecipate, rendendola strumento utile per le proprie politiche di perseguimento dell'interesse pubblico, attraverso un servizio puntuale e attento alla collettività di riferimento, retrocedendo l'esigenza della società di ricavarne un diretto ed esclusivo vantaggio economico.

Detto che il modello societario della holding è ammesso dall'ordinamento (si configura quando la gestione delle partecipazioni societarie è affidata a una società di primo livello, che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale), è piuttosto evidente che la presenza di un'articolata gerarchia dei livelli di partecipazione, producendo un naturale affievolimento dei poteri di controllo dell'ente socio sugli organismi partecipati, richiede ancor più impegno nell'esercizio delle prerogative connesse alla qualità di socio.

L'attuale assetto del Gruppo ACOS è stato, negli anni, determinato dalla necessità di rispondere ad una serie di obblighi introdotti da fonti normative e/o regolatorie, che ad oggi impediscono l'adozione di misure di razionalizzazione quali la fusione o l'aggregazione tra società del gruppo.

In particolare:

- ACOS Energia S.p.A. viene costituita in ossequio all'art. 21, co. 3, del D.Lgs. n. 164/2000, per il quale "la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale";
- RETI S.r.l. (già ACOS Reti Gas S.r.l.) viene costituita in ossequio all'art. 23 del D.Lgs. n. 93/2011, per il quale "le imprese di distribuzione del gas naturale che fanno parte di una impresa verticalmente integrata, devono essere indipendenti, sotto il profilo dell'organizzazione e del potere decisionale, dalle altre attività non connesse alla distribuzione";
- ACOSì s.r.l. si occupa della gestione calore verso edifici privati e pubblici nonché della progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico. La società agisce quale Terzo Responsabile di un impianto termico e, pertanto, in ossequio all'art. 6, co. 7, del DPR n. 74/2013, non può agire quale venditore di energia, o essere in qualche modo collegato alla società che vende energia per lo stesso impianto di cui è il Terzo Responsabile, il che ne impone la separazione fisica dalle altre società del Gruppo;
- GESTIONE ACQUA S.p.A. (già GESTIONE ACQUA S.r.l.) viene costituita in ossequio alla delibera n. 36/2004 ATO6-Alessandrino, in attuazione della Legge n. 36/1994 (Legge Galli) nonché della Legge Regionale Piemonte n. 13/1997;
- GESTIONE AMBIENTE S.p.A. è stata oggetto di un'operazione che, ex art. I, comma 609 e s.s., della Legge n. 190/2014, l'ha portata ad incorporare ACOS Ambiente S.r.l.

In ogni caso - ex art. 8, co. 2 bis, della Legge n. 287/1990 - le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate. Allo stato attuale, dunque, ogni modifica di assetto del Gruppo comporterebbe gravi conseguenze di carattere sanzionatorio (ad es., in caso di violazione dei Testi Integrati Arera in materia di *unbundling*) piuttosto che operativo con ripercussioni sull'attività aziendale (in caso di violazione delle varie norme che impongono la separazione societaria).

Guardando all'esterno del gruppo, questa Amministrazione comunale, malgrado la battuta di arresto causata dalla diatriba in corso sulla gestione del servizio idrico integrato, intende proseguire nei

contatti con il Comune di Alessandria in vista della creazione, con il Gruppo AMAG, di una multiutility di dimensioni più adeguate rispetto ad un mercato sempre più competitivo e globalizzato.

Come approfondito nelle schede di riferimento, le società del Gruppo gestiscono sia servizi pubblici affidati in base, appunto, a norme di legge e regolatorie, sia servizi erogabili o suscettibili di essere erogati in un mercato, ma che, in assenza di un "intervento pubblico", sarebbero svolti a condizioni differenti, almeno in termini di accessibilità fisica ed economica, nei confronti della comunità locale di riferimento (servizi pubblici locali a rilevanza economica).

L'importanza del ruolo di ACOS per la realtà novese è confermata dal fatto che il Gruppo è stato nuovamente riconosciuto fra le migliori cento aziende del settore energia, acqua, gas e rifiuti. In occasione della tredicesima edizione del riconoscimento "Top Utility – Le utility, governare la complessità", tenutasi a Milano il 12 marzo 2025, il Gruppo ACOS ha consolidato il suo posizionamento tra le realtà più virtuose del settore in Italia.

Oltre a essere confermata tra le migliori 100 aziende, la multiutility si è classificata tra le prime 5 in Italia nelle categorie "competitività ed efficienza", per la capacità di unire risparmio nei costi di gestione e prestazioni elevate, e "progetti con le scuole", per l'impegno nei programmi didattici dedicati agli studenti. L'analisi si basa su una matrice di 241 indicatori quantitativi e qualitativi che coprono diverse aree strategiche, tra cui la gestione economico-finanziaria, l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l'efficienza operativa.

Il Gruppo ACOS si distingue per una serie di fattori chiave che ne consolidano il valore per il territorio e i cittadini:

- innovazione e sostenibilità: l'impegno nella ricerca di soluzioni innovative e sostenibili è costante, con investimenti in tecnologie all'avanguardia, formazione del personale e tutela dell'ambiente. Ciò si traduce nell'implementazione di sistemi avanzati per la gestione integrata dei servizi idrici, del gas e della raccolta differenziata, con un forte focus su sostenibilità e risparmio energetico.
- centralità del cittadino e customer satisfaction: a differenza di molte società private che privilegiano canali esclusivamente digitali, il Gruppo ACOS mantiene una forte presenza sul territorio con sportelli fisici per fornire assistenza diretta e personalizzata. L'ampliamento degli orari di apertura e l'offerta di servizi aggiuntivi, come l'assistenza per le pratiche dei bonus sociali, sono iniziative volte ad agevolare i cittadini. Il tasso di soddisfazione complessivo permane su valori consolidati rispetto agli scorsi anni, con particolare apprezzamento per la facilità di accesso ai servizi e la qualità dell'assistenza.
- livelli tariffari e attenzione al territorio: le tariffe, definite in applicazione della normativa ARERA, mantengono un'attenzione significativa per le fasce più vulnerabili della popolazione. Il dialogo con le comunità locali è considerato centrale per migliorare la qualità dei servizi e rispondere alle esigenze del territorio.

I dati operativi confermano l'efficienza gestionale del Gruppo:

- servizio idrico: l'indice di continuità del servizio si mantiene tra i migliori rispetto ai valori mediani nazionali, con interruzioni minime grazie a interventi di manutenzione predittiva.
- gestione rifiuti: la raccolta differenziata ha superato la soglia dell'80% nelle aree servite. A livello gestionale si evidenzia: l'estensione del servizio "Porta a Porta" a tutti i 33 Comuni di competenza, lo sviluppo di servizi a soggetti privati, come la raccolta presso il centro commerciale McArthurGlen oltre all'estensione della raccolta RAEE in diverse aree del nord Italia.
- settore energia: ACOS Energia detiene una quota di mercato maggioritaria dei PDR (punti di riconsegna) attivi nel territorio novese.

Riposando lo sguardo sulla struttura societaria, si ribadisce che il Gruppo ACOS è composto dalla capofila ACOS S.p.A. e da sei società controllate che operano nei settori dell'energia, dell'acqua, dell'ambiente e della gestione di impianti sportivi. E si evidenzia che IREN S.p.A. è azionista "indiretto"

di ACOS S.p.A., in quanto detiene il 100% di IRETI S.p.A., la quale a sua volta possiede il 25% di ACOS S.p.A.

Nella *Relazione contabile, gestionale ed organizzativa*, predisposta a chiusura dell'esercizio sociale 2024, che assolve alla funzione della relazione sul governo societario previsto dall'art. 6 co. 2 del TUSP, nel paragrafo dedicato ai rischi aziendali e strumenti di controllo e gestione del rischio¹, si legge:

- a proposito della *gestione dei rischi*, che la società ha proceduto “[...] ad individuare, sulla base delle best practice nazionali suggerite da Utilitalia, gli indicatori e i tassi di soglia che segnalano il primo manifestarsi di rischi di crisi [...] L'esame compiuto sui dati di bilancio 2024 non ha evidenziato segnali di allarme con il superamento di uno dei cinque tassi soglia indicati. La Società è dotata di un sistema di procedure, al cui primo livello sono posti, tra l'altro, il Collegio Sindacale e la Società di Revisione per i quali la legge impone degli obblighi di verifica e di relazione al Consiglio di Amministrazione e ai Soci. Risulta monitorato «il programma di rischio aziendale», che prevede da parte della Funzione Amministrativa, il monitoraggio periodico di diversi indici economici, patrimoniale e finanziari, volti a prevenire l'instaurarsi di una crisi aziendale, attraverso l'attivazione di «soglie di attenzione» e di «soglie di allarme», al superamento delle quali la Direzione Amministrativa propone all'Organo Amministrativo le azioni correttive necessarie a scongiurare uno stato di crisi aziendale.”
- a proposito dei *principali rischi e incertezze a cui è esposta la società*, che la “Società non risulta esposta a particolari rischi od incertezze, se non i generici rischi finanziari, legati alla crisi macro-economica e finanziaria globale ad oggi in atto, a cui risultano attualmente sottoposti tutti gli operatori economici. Stante quanto sopra, non sussistono, alla data di redazione del bilancio, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e tali da far venir meno il presupposto della continuità aziendale (*going concern*) [...]”.

Quindi, alla luce delle considerazioni sopra espresse ed anche delle risultanze del Bilancio al 31.12.2024 (Relazione sulla Gestione², Stato Patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario,

¹ I commi 2 e ss. dell'art. 14 del TUSP stabiliscono, in buona sostanza, che il fine fondamentale del programma di valutazione del rischio sia l'individuazione ed il monitoraggio di un set di indicatori idonei a segnalare predittivamente la crisi aziendale, assegnando agli amministratori della società la responsabilità di intercettare, affrontare e risolvere tale criticità, e quindi di adottare “senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento”. Va da sé, allora, che:

- il controllo organico del Comune sulla società controllata si innesta anzitutto nel rapporto fiduciario e di mandato che lega il Sindaco, che (per legge) esercita il diritto di socio, agli Amministratori da lui designati negli organi sociali della partecipata
- tale interfaccia gestionale è legittimato e monitorato, all'interno delle relazioni istituzionali proprie della forma di governo dell'ente locale, dal Consiglio e (in seconda battuta) dalla Giunta, che definiscono il quadro programmatico cui gli indirizzi del Sindaco e la gestione degli amministratori devono conformarsi
- la “bontà” delle politiche e, a scalare, delle direttive passa attraverso la nomina e la designazione di rappresentanti competenti e l'utilizzo di efficaci strumenti di dialogo e di collaborazione tra Amministratori comunali e Amministratori delle società
- è pertanto opportuno che gli Amministratori delle società del Comune partecipino pienamente alla funzione di indirizzo esercitata da quest'ultimo, sia pure con un ruolo propedeutico e ausiliario
- il ruolo ausiliario di cui al precedente alinea, collegato al carattere fiduciario dell'incarico, impone al Sindaco e agli Amministratori comunali la responsabilità di richiedere sistematicamente agli Amministratori designati precise valutazioni in ordine alle generali condizioni di mercato nelle quali la società partecipata si trova ad operare, fondamentali per determinare le ragioni che devono presiedere al mantenimento o meno della partecipazione stessa.

² A pag. 2 della Relazione: “Il risultato al 31 dicembre 2024, pari a euro 1.685.827 rispetto a euro 1.322.144 del 2023, evidenzia un miglioramento significativo della performance economica. L'incremento è riconducibile a due principali fattori:

- Aumento del margine operativo per effetto della revisione dei contratti di servizio;

Nota Integrativa, Relazione collegio sindacale, Relazione società di revisione), il mantenimento della partecipazione nella società è ritenuto, pertanto, indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Novi Ligure.

ATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01681950067
Denominazione	ACOS SPA
Data di costituzione della partecipata	30 novembre 1995 (nasce come azienda speciale denominata Società consortile Acqua e Gas – ACOS, trasformata successivamente in Società per Azioni con decorrenza 1° gennaio 1999)
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell’attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L’applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

- Aumento dei proventi da partecipazione, elemento tipico delle holding, che indica una maggiore distribuzione di utili da parte delle società partecipate.

[...]"

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:
<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	M.70.10.00 Attività di sedi centrali
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	23
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5

NOME DEL CAMPO		Anno 2024			
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione		€ 50.164			
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3			
Compenso dei componenti dell'organo di controllo		€ 25.015			

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 1.685.827	€ 1.322.144	€ 1.657.542	€ 1.787.230	€ 1.922.859

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.040.785	€ 3.775.058	€ 3.990.176
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 1.376.547	€ 1.344.385	€ 1.182.105
di cui Contributi in conto esercizio	-	-	-
C15) Proventi da partecipazioni	€ 1.231.103	€ 1.048.269	€ 1.335.721
C16) Altri proventi finanziari	€ 26.458	€ 26.682	€ 26.591
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	64,31%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Holding industriale capogruppo di società che operano nei settori dell'energia, dell'acqua, dell'ambiente e nella gestione di impianti sportivi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 5) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è

soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Il Comune, stante la mancanza dei requisiti di legge e la non stretta necessarietà del mantenimento della partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha operato alcune prime valutazioni sul futuro della società stessa, e in occasione dell’assemblea del 18 settembre 2024 ha comunicato l’intenzione di procedere alla dismissione delle proprie quote di partecipazione, segnalando, contestualmente, ai soci l’opportunità di valutare, con l’ausilio anche del nuovo Amministratore della Società, la messa in liquidazione della società stessa. L’assemblea, recependo l’orientamento dell’Ente, ha deliberato di prendere atto della necessità di addivenire alla chiusura della società in tempi certi e, quindi, alla risoluzione delle problematiche ad essa sottese, conferendo mandato all’Amministratore Unico di avviare un percorso di valutazione su quella che potrà essere la strada migliore per giungere ad una chiusura della Società.

La decisione di cui sopra, assunta già nella revisione periodica 2024, va necessariamente coordinata però con gli avvenimenti che si sono succeduti, nel corso del 2025, a livello di ambito territoriale per la gestione del servizio idrico integrato. Ogni ipotesi di razionalizzazione va studiata in relazione agli esiti del percorso avviato da Egato6 (ed impugnato da GESTIONE ACQUA S.p.A) e alla luce pure dai probabili risvolti economico-finanziari veicolati dallo scioglimento della società *de qua*.

In buona sostanza, l’intenzione di chiudere la società rimane, ma l’attuazione di tale decisione non può prescindere da una visione più chiara sull’evoluzione della diatriba deflagrata nell’ambito territoriale alessandrino, approdata nel ricorso di GESTIONE ACQUA S.p.A al Giudice Amministrativo per ottenere l’annullamento dei provvedimenti adottati da EGATO6, che, ad avviso della società ricorrente (e del Comune di Novi Ligure), di fatto l’escludono, ingiustamente, dalla gestione del servizio, in precedenza assegnatole, dalla medesima Autorità, fino al 2034.

Quanto sopra appare evidente se, con uno sguardo d’insieme, si legge la nota integrativa al Bilancio 2024. Nella stessa, infatti, viene scritto: *“Si richiama quanto già era stato evidenziato nella Nota Integrativa al Bilancio dell’esercizio precedente, il soggetto concessionario della gestione della piattaforma fanghi di Tortona ha cessato, nel corso del 2024, ogni attività. La struttura attualmente risulta comunque ancora presidiata dal concessionario e, almeno da quanto abbiamo potuto verificare in occasione di alcuni sopralluoghi da noi effettuati in loco, le strutture appaiono tuttora in ottime condizioni di conservazione. Con il concessionario sono state condotte trattative per la definizione dei rapporti economici con lo stesso, in particolare per quanto riguarda il pagamento dei canoni a scadere sino alla fine del contratto di concessione come contrattualmente previsto, sia in merito all’eventuale dis-mounting delle strutture realizzate dal concessionario dalla data di inizio della sua attività. Pur essendo arrivati ad una intesa di massima, concordemente si è deciso di rinviarne la formalizzazione in quanto vi è stato in questi primi mesi del 2025, un interessamento da parte di un altro operatore al subingresso nella gestione. Ad oggi si sta verificando l’effettiva possibilità e le modalità di un possibile subentro, per cui sarà ns. cura ovviamente tenere aggiornata l’Assemblea dei soci. Si sottolinea comunque che, anche nel caso in cui non fosse possibile riprendere l’attività presso la piattaforma, la continuità aziendale non risulta in alcun modo compromessa essendo sufficienti le disponibilità finanziarie a disposizione della società per i prossimi anni.*

Una informativa si rende invece necessaria in merito alla gestione del Servizio Idrico Integrato, attualmente in capo alla ns. partecipata Gestione Acqua spa. Come noto l'Egato di ns. competenza è intervenuta a fine Dicembre 2024 assegnando ad un nuovo gestore il Servizio, ma concedendo un periodo transitorio a favore di Gestione Acqua. Quest'ultima da parte sua ha presentato ricorso contro questo provvedimento ed alla data di predisposizione del presente Bilancio non è ancora dato sapere quale sarà l'evoluzione della situazione. Il contratto di affitto di azienda stipulato tra noi e Gestione Acqua spa comunque mantiene ad oggi piena efficacia e ci garantisce quindi il necessario equilibrio finanziario per la prosecuzione della ns. attività".

E, sempre nella stessa, si aggiunge: "L'attività attualmente svolta dalla scrivente Società consiste unicamente: a) nella gestione del contratto di affitto di azienda concessa alla Società Gestione Acqua spa con sede in Novi Ligure per i servizi acquedotto e depurazione delle acque.

b) nella riscossione dei canoni derivanti dalla concessione a terzi della piattaforma fanghi in Comune di Tortona.

A ciò, per complicare il quadro iniziale racchiudente il proposito di scioglimento della società, si aggiunge il fatto che, all'interno della diatriba (anche giudiziaria) scaturita dalla decisione della Conferenza dell'Egato6 di far caducare l'affidamento del servizio idrico integrato a GESTIONE ACQUA S.p.A, qualche Comune socio di AMIAS ha comunicato "l'intenzione di intraprendere un confronto con l'Amministratore Unico in seno all'Assemblea dei soci per valutare la messa a disposizione delle compagnie sociali per dare continuità al servizio idrico nella nostra area attualmente servita da Gestione Acqua s.p.a.".

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	83006270066
Denominazione	AMIAS srl
Data di costituzione della partecipata	20 dicembre 1996
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	E.37.00.00 Gestione delle reti fognarie
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitdt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO		Anno 2024			
Tipologia di attività svolta		Attività produttive di beni e servizi			
Numero medio di dipendenti		0			
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		1			
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione		€ 15.000			
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3			
Compenso dei componenti dell'organo di controllo		€ 26.624			

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	- € 26.976	- € 19.220	€ 124.442	€ 154.192	€ 151.226

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 103.382	€ 102.687	€ 422.541
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 130.101	€ 130.188	€ 202
di cui Contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	25,69%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione della mera proprietà degli impianti di depurazione e fognari al servizio del bacino di riferimento
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)⁽¹³⁾	scioglimento della società
Termine previsto per la razionalizzazione⁽¹³⁾	n.d. (si rinvia alla parte descrittiva a inizio scheda)
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) ma rientra in due fattispecie (lett. b) e d) di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

(14) Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

3

SRT SPA – CF 02021740069

SRT S.p.A. mira a soddisfare il bisogno della comunità di gestire i rifiuti solidi con il minor impatto ambientale e nel modo più efficiente economicamente. Per questo, sviluppa un modello integrato di gestione dei rifiuti urbani, privilegiando la riduzione dei rifiuti, il recupero e la valorizzazione delle frazioni riciclabili, e minimizzando il conferimento in discarica.

La società affidataria da parte dell'Autorità d'ambito di riferimento dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti fino al 31 dicembre 2035, opera in stretta sinergia con gli enti associati per gestire il servizio in modo stabile, continuativo ed efficiente, rispettando leggi e principi di lealtà, correttezza e integrità.

Dato atto di quanto sopra esposto, la partecipazione in SRT può essere definita "di sistema" e, pertanto, pienamente rispondente ai requisiti di stretta necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali.

Al di là delle valutazioni sul rispetto del vincolo di scopo, l'amministrazione conferma l'indirizzo tratteggiato nell'ultima ricognizione effettuata, implementandolo nelle linee strategiche del DUP 2026/2028, che così recita: *"Riteniamo strategico che si vada verso un'azienda unica di bacino per la gestione dei rifiuti e, in generale, che le aziende del gruppo Comune mantengano una presenza nel settore, orientando gli investimenti verso l'economia circolare e del riciclo"*.

Rimane attuale l'analisi della fattibilità giuridica e delle modalità operative di una eventuale (e complessa) aggregazione delle quattro società (GESTIONE AMBIENTE S.p.A., SRT S.p.A., ECONET S.r.l., 5 VALLI SERVIZI S.r.l.) che gestiscono il ciclo dei rifiuti nell'ambito Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese.

Pare opportuno evidenziare, rispetto alla società *de qua*, l'attenzione con cui la medesima sta dando attuazione, all'art. 6 del TUSP ("Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico"), che ha introdotto nuovi adempimenti in materia di governance delle società a controllo pubblico, dettando una serie di disposizioni finalizzate all'introduzione di migliori pratiche gestionali. Così, con riferimento al Bilancio 2024, la *relazione sul governo societario* scandaglia, tra l'altro, l'attività di SRT S.p.A. come società in house, i requisiti dell'*in house providing*, la governance e l'organizzazione interna³, il modello di organizzazione/controllo, anche attraverso la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e la gestione dei rischi. E così pure la relazione sul rischio aziendale, dopo aver evidenziato che il documento è stato redatto in conformità alle "Linee guida per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del d.lgs.

³ L'Assemblea esercita concretamente il "controllo analogo" nei confronti del Consiglio di Amministrazione e della società nel suo complesso con il supporto della Commissione strategica e di controllo, la quale ha facoltà di formulare proposte ed indirizzi al Consiglio di Amministrazione, di procedere all'esame preventivo dei più significativi atti della società e di esprimere un parere su ogni argomento messo all'ordine del giorno dell'Assemblea.

175/2016” pubblicate da Utilitalia, certifica che “non si segnalano al momento situazioni di superamento anomalo dei parametri fisiologici di «normale» andamento, tali da ingenerare un rischio di potenziale compromissione dell’equilibrio economico, finanziario e patrimoniale della Società”.

Infine, la relazione sulla gestione così si conclude:

“Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, allo stato non emergono significative incertezze circa la capacità della società di permanere come entità in funzionamento per un prevedibile futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio).

In conclusione, guardando all’attività svolta da SRT nel corso del 2024, si può ragionevolmente affermare che la Società ha pienamente raggiunto gli obiettivi del proprio bilancio previsionale:

- completezza dei servizi agli enti associati;
- contenimento delle tariffe applicate;
- qualità del servizio e flessibilità operativa della struttura;
- sviluppo tecnologico ed impiantistico a servizio del territorio.”

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02021740069
Denominazione	SRT S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	23 dicembre 2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.21.20 Recupero dei materiali da rifiuti metallici
Attività 2	E.38.21.30 Recupero dei materiali da rifiuti plastici
Attività 3	E.38.21.40 Recupero dei materiali da altri rifiuti
Attività 4	E.38.33.00 Altre attività di smaltimento rifiuti

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO		Anno 2024			
Tipologia di attività svolta		Attività produttive di beni e servizi			
Numero medio di dipendenti		43			
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		5 (fino al 28/06/2024); 3 (dal 28/06/2024); 5 (dal 07/10/2024)			
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione		€ 42.262			
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3			
Compenso dei componenti dell'organo di controllo		€ 33.897			

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 265.541	€ 1.623.018	€ 162.362	€ 760.669	€ 6.324

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 18.309.628	€ 17.662.854	€ 19.248.633
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 748.057	€ 1.259.851	€ 430.471
di cui Contributi in conto esercizio	€ 100.994 (*)	€ 167.552 (*)	€ 152.967 (*)

(*) importo non erogato dal comune di Novi Ligure

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta⁽⁶⁾	14,13%
Codice Fiscale Tramite⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo)⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trattamento e smaltimento rifiuti solidi
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

L'esito della presente ricognizione riflette *in toto* quanto esposto in occasione della precedente rilevazione e qui di seguito richiamato:

"Con la deliberazione n. 37 del 3 maggio 2021, il Consiglio comunale decideva per l'approvazione della revisione del piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021/23; la ricapitalizzazione della società, con riconoscimento di debito fuori bilancio; la conversione in società mista, con l'alienazione dell'85% del capitale sociale.

Esaminati i bilanci di CIT SpA degli esercizi 2018 e 2019, la Procura della Repubblica di Alessandria depositava istanza di fallimento della società, segnalando che la stessa risultava avere un patrimonio netto negativo ed un rilevante indebitamento e quindi versava in stato di insolvenza. L'udienza prefallimentare di discussione di detta istanza si teneva il giorno 29 giugno 2021.

In considerazione dell'istanza di fallimento pendente, in data 28 giugno 2021, CIT SpA depositava presso il Tribunale di Alessandria ricorso ex art. 161, comma 6, L.Fall. (ricorso di preconcordato).

Con provvedimento del 13 luglio 2021, depositato il 15 luglio 2021, il Tribunale di Alessandria concedeva, ex art. 161, comma 6°, L. Fall., a CIT SpA, termine sino al 14 settembre 2021 per il deposito della proposta e del piano di concordato preventivo. Il Comune avviava la procedura di gara (a doppio oggetto) per la cessione dell'85% di CIT SpA il 30 agosto 2021. Il procedimento amministrativo di gara si concludeva, con l'aggiudicazione definitiva, il 28 dicembre 2021 (D.D. n. 43/1446).

Dopo aver ottenuto varie proroghe al termine del 14 settembre 2021 (esteso fino al 12 gennaio 2022), in data 11 gennaio 2022, e dunque entro il termine assegnato dal Tribunale di Alessandria, CIT SpA depositava il ricorso ex artt. 160 e 186 bis L. Fall., ricorso poi accolto dal Giudice, con il decreto di ammissione del 20 aprile 2022.

Il 29 luglio 2022 il commissario giudiziale, acquisiti ulteriori elementi, non attestava l'infattibilità economica del suddetto piano di concordato preventivo.

La successiva Sentenza n. 3/2023 del 12/01/2023, emessa dal Tribunale Fallimentare di Alessandria, dichiarava il fallimento di CIT SpA, rinviando per relationem, per ciò che concerne le motivazioni della decisione assunta, al contestuale Decreto di revoca dell'ammissione al concordato, nel quale si evidenzia che, malgrado il giudizio espresso dai creditori sulla convenienza, 'dalle relazioni depositate dalla società e dal parere del Commissario sono emersi diversi profili di inettitudine del piano rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione del concordato'.

Di seguito, il Curatore ha espletato la procedura di vendita ad oggetto, in unico lotto, l'Azienda (comprensiva quindi della Partecipazione SCAT). In data 30 marzo 2023, l'Azienda, comprensiva (come detto) di Partecipazione, è stata ceduta, con la conseguente cessazione dell'esercizio provvisorio da parte di CIT SpA, a Bus Company srl."

Dato atto di quanto sopra esposto, è evidente la totale irrilevanza dell'esito della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 4 c. 1-2 del TUSP. In tale contesto il Comune continuerà a curare, all'interno della procedura fallimentare, le proprie ragioni di credito pubblicistiche nell'interesse delle finanze del Comune stesso. In questo senso, in previsione dell'udienza inizialmente fissata al 05/11/2025 (posticipata a data successiva non ancora individuata), con il supporto dei legali incaricati dal Comune, si è provveduto all'esame del progetto di stato passivo presentato dal Curatore Fallimentare in data 21 ottobre 2025, e a depositare, presso il Tribunale Fallimentare di Alessandria (in data 31/10/2025), le osservazioni in merito alle proposte del Curatore stesso rispetto alla parziale ammissibilità di alcuni crediti vantati dall'Ente. Tali osservazioni saranno oggetto di esame nella seduta di esame del progetto di stato passivo summenzionata.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	92000050069
Denominazione	CIT SPA
Data di costituzione della partecipata	24 luglio 1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	soggetta a procedure concorsuali e altri procedimenti (Codice della crisi)
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	13/07/2021
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	H.49.31.02 Altri trasporti di linea di passeggeri su strada

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	10,48%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

- ⁽⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- ⁽⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- ⁽⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Trasporto Pubblico - parcheggi (fino al 30/03/2023)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

5

FOR.AL SCARL – CF 01808080061

L’orientamento del MEF in data 15 febbraio 2018 sulla nozione di “società a controllo pubblico” afferma che lo stesso può essere estrinsecato anche da più amministrazioni a prescindere da vincoli o accordi tra le stesse, e la Pubblica Amministrazione, quale ente che esercita il controllo, deve essere intesa in senso unitario. In senso conforme vedasi anche la deliberazione n. 122/2018 della Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti.

La partecipazione pubblica nel FOR.AL scarl è pari al 50%, ma in assenza di partecipazioni diffuse e di quote frammentate non sembra vi siano, da parte pubblica, i requisiti del controllo di cui all’art. 2 del T.U. e 2359 del C.C., per cui la società non rientra, per quanto riguarda l’organo amministrativo, nell’applicazione dell’art. 11 del TUSP.

Dato atto di quanto sopra, nel rispetto del disposto di cui all’art. 4 c. 1 del TUSP., la partecipazione dell’Ente è ritenuta strettamente necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali anche in ragione della linea strategica contenuta nel D.U.P. 2025/2027, che così recita:

[...] Attiveremo un osservatorio sul lavoro che metta l’Amministrazione in condizione di conoscere tutte le problematiche in essere, le potenziali aree critiche e di promuovere accordi territoriali con i diversi soggetti pubblici e privati che si occupano di lavoro e attività produttive, anche per la condivisione e l’analisi dei dati e delle informazioni utili ad affrontare le tematiche dell’occupazione e della sicurezza sul lavoro”.

La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/2024 istituisce appunto l’osservatorio e approva il relativo regolamento che ne definisce la composizione e ne disciplina il funzionamento. Il

FORAL, membro dell'osservatorio, nell'ambito delle proprie competenze, potrà mettere a sistema le proprie professionalità, contribuendo al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'Ente.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01808080061
Denominazione	FOR.AL scarl
Data di costituzione della partecipata	24 aprile 1998
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Alessandria
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	P.85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	39
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	8 (membri CdA, previsto comitato esecutivo)
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 32.000 (compenso erogato al comitato esecutivo)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 11.419

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 54.563 (+)	€ 194.254 (+)	€ 63.808 (+)	€ 58.261 (+)	€ 44.445 (+)

(+) l'anno contabile va dal 1/9 al 31/8

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 3.336.183	€ 3.200.518	€ 2.757.019
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 253.242	€ 155.349	€ 74.428
di cui Contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	10%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Formazione professionale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

La finalità delle agenzie di promozione ed accoglienza turistica locale (ATL), sancita con legge regionale (“Le ATL svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l’attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati”) al pari del relativo assetto, definito nell’ambito della pianificazione regionale, sono fattori che qualificano, appunto, in capo alle stesse, lo svolgimento di un servizio di interesse generale. La partecipazione dell’Ente in Alexala scarl, seppur modesta (4 per cento) è ritenuta necessaria per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali.

Nel D.U.P. è infatti presente una linea strategica specifica legata allo sviluppo del turismo locale: “Lo sviluppo del turismo, e con esso del settore ricettivo, richiede sinergie tra i diversi attori e un progetto di medio periodo che può avvenire soltanto sotto l’egida di Alexala e in stretto rapporto con il settore privato”.

La partecipazione del Comune di Novi Ligure, in qualità di socio, ad ALEXALA rappresenta, dunque, una scelta strategica volta a rafforzare in modo strutturale le politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica del territorio. L’ingresso del Comune all’interno dell’Agenzia Turistica Locale, ormai consolidata, ha peraltro portato nel 2025 all’apertura del Welcome Point, rendendo il presidio turistico in città più efficace e pienamente integrato nella programmazione provinciale e regionale del settore.

In altre parole, ALEXALA costituisce l’organismo deputato, ai sensi della normativa regionale vigente, alla valorizzazione coordinata delle risorse turistiche della provincia di Alessandria: pertanto, far parte della compagine societaria permette al Comune di incidere in maniera diretta sulle strategie di promozione, sulla definizione dei prodotti turistici territoriali, sull’organizzazione di itinerari e percorsi tematici, nonché sulla programmazione di eventi di carattere culturale, sportivo e ricreativo con ricadute positive in termini economici e di immagine.

La presenza di ALEXALA a Novi Ligure, attraverso la gestione congiunta del Welcome Point, rappresenta inoltre un presidio fondamentale per garantire un servizio professionale, imparziale e aggiornato ai visitatori, in grado di mettere in rete le eccellenze locali – musei, patrimoni culturali, enogastronomia, ciclismo, eventi – con l’offerta complessiva del territorio provinciale. La partecipazione societaria consente di rafforzare tale presidio, favorendo un modello operativo condiviso, basato su standard di qualità, formazione del personale, sviluppo di contenuti digitali e attività di accoglienza organizzata.

In conclusione, essere socio di ALEXALA significa dunque, per il Comune di Novi, investire in una visione turistica integrata, capace di aumentare la competitività della destinazione Novi Ligure, ampliarne i flussi, qualificare i servizi rivolti a cittadini e visitatori e garantire al Comune un ruolo attivo nei tavoli decisionali che riguardano le strategie di sviluppo turistico a livello provinciale e regionale. In questo senso, l’adesione rappresenta un’azione coerente, lungimirante e funzionale alla valorizzazione del territorio.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	96029620067
Denominazione	ALEXALA AGENZIA TURISTICA LOCALE scarl
Data di costituzione della partecipata	30 settembre 1997 (nasce come consorzio, trasformazione in società cooperativa a responsabilità limitata in data 2 luglio 2018)
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Alessandria
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	N.79.90.04 Altre attività di assistenza turistica
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	13
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 0 (non è previsto alcun compenso)
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 10.462

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 1.735	€ 7.873	€ 6.825	€ 4.593	€ 16.293

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.217.869	€ 1.159.926	€ 1.036.136
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 16.813	€ 7.746	€ 5.678
di cui Contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	4,00 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

(9)

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all’atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell’attività	Promozione e accoglienza turistica
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

- (9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
- (10) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
- (11) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (13) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- (14) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

In occasione della revisione straordinaria ex art 24 del TUSP, il Comune, ha “certificato” la non stretta necessarietà del mantenimento della partecipazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Alla successiva procedura di alienazione, datata 2017, conclusasi senza esito, ha seguito il combinato disposto normativo, che, se da un lato, permetteva il mantenimento della partecipazione, dall’altro, obbligava ad adottare misure di razionalizzazione. Nessuna azione concreta è stata compiutamente attuata, anche in ragione dell’esiguità della partecipazione stessa, recentemente (inizio 2023) passata dallo 0,46% allo 0,31%.

Il 2024 ha visto la presentazione, in data 20 maggio, di istanza di ricorso per l’ammissione a procedura di liquidazione giudiziale, la cui iscrizione è datata 6 giugno.

Dato atto di quanto sopra esposto, è evidente la totale irrilevanza dell’esito della ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 4 c. 1-2 TUSP.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00161030069
Denominazione	LA CENTRALE DEL LATTE ALESSANDRIA E ASTI S.p.A.
Data di costituzione della partecipata	5 marzo 1953
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	soggetta a procedure concorsuali e altri procedimenti (Codice della crisi)
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	6/6/2024
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

⁽⁴⁾

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Alessandria
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	C.10.51.10 Trattamento igienico del latte
Attività 2	C.10.51.20 Produzione di derivati del latte
Attività 3	G.46.33.10 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e uova
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(5) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(6) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,31%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

(7) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(8) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata

dall'Amministrazione.

- (9) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante (9)	
Denominazione della società quotata controllante (9)	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione, trattamento, lavorazione e immissione in commercio del latte, dei prodotti lattiero caseari e dei prodotti ortofrutticoli (art.4, c.9-quater)
Descrizione dell'attività	Produzione di latte e prodotti caseari
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato (10)	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) (11)	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica (12)	Scegliere un elemento.
Modalità (razionalizzazione) (13)	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione (13)	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria (14)	Si
Note*	

(9) Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

(10) Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

(11) Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

La società si occupa della vendita di gas al dettaglio. In ragione del controllo sulla capogruppo ACOS S.p.A. e di quest’ultima sulla partecipata di secondo livello, il Comune realizza ciò che il Consiglio di Stato (sentenza n. 578/2019) definisce come *“fine pubblico dell’impresa”*, coincidente, in primo luogo, con l’intento di sottoporre l’attività e la sua offerta a condizioni di accessibilità con sfumature diverse rispetto a quelle proprie degli imprenditori privati. Il Comune può infatti orientare l’attività della propria partecipata, rendendola strumento utile per le proprie politiche di perseguimento dell’interesse pubblico attraverso un servizio puntuale e attento alla collettività di riferimento, rendendo secondaria per la società stessa l’esigenza di ricavarne un diretto ed esclusivo vantaggio economico. Grazie alla presenza sul territorio di sportelli fisici, la società fornisce un servizio “di prossimità” a 360 gradi, e in particolare sui seguenti aspetti: 1) modalità di attivazione e/o cessazione del servizio; sulle tariffe vigenti; 2) informazioni sull’esistenza di eventuali tutele riconosciute dall’ordinamento; 3) applicazione rateizzazioni “personalizzate” dei pagamenti, maggiormente flessibili rispetto a quelle, di norma, praticate dagli imprenditori privati; 4) efficiente e snella gestione dei reclami. In sintesi, proprio perché il fine dell’impresa di produrre profitti è in qualche modo mitigato dal suddetto fine pubblico dell’impresa, la società è maggiormente orientata al cittadino/utente finale.

La società, come poc’anzi accennato, può essere altresì il veicolo di strategie istituzionali finalizzate al benessere diffuso della collettività amministrata, anche in considerazione della solidità patrimoniale della società, certificata nei documenti del Bilancio 2024, ai quali si rinvia *per relationem* ai fini della motivazione delle decisioni contenute nel presente documento; infatti, nella *relazione sulla gestione* inserita nel Bilancio 2024 si legge: *“Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere l’equilibrio finanziario nel medio-lungo termine)”*.

Posando lo sguardo, invece, sul programma di valutazione del rischio, predisposto dalla società a mente dell’art. 6 del TUSP, si apprende che *“l’azienda non risulta esposta a particolari rischi od incertezza, se non i generici rischi di mercato e finanziari, legati alla crisi macro-economica e finanziaria globale ad oggi in atto, a cui risultano attualmente sottoposti tutti gli operatori economici. Particolare attenzione è riposta nel monitoraggio periodico delle partite incagliate verso la clientela. Il Tasso di morosità del portafoglio clienti di ACOS Energia S.p.a è comunque al di sotto del corrispondente valore calcolato a livello nazionale. Pertanto, non sussistono, alla data di redazione del bilancio 2024, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell’impresa di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, e tali da far venir meno il presupposto della continuità aziendale (going concern)”*.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01967280064
Denominazione	ACOS ENERGIA SPA
Data di costituzione della partecipata	11 giugno 2002
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	D.35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	18
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 85.075
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 18.724

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 1.987.059	€ 641.666	€ 381.312	€ 969.052	€ 1.055.157

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o *"Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)"*.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 26.047.638	€ 22.623.104	€ 39.026.517
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 769.409	€ 623.306	€ 469.647
di cui Contributi in conto esercizio	€ 1.825 (*)	€ -	€ 4.401 (*)

(*) importo non erogato dal comune di Novi Ligure

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01681950067
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ACOS SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	75%

- ⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- ⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- ⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante	
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Commercio di gas distribuito mediante condotte
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

La società si occupa della gestione calore verso edifici privati e pubblici nonché della progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico. In ragione del controllo sulla capogruppo ACOS S.p.A. e di quest'ultima sulla partecipata di secondo livello, il Comune realizza ciò che il Consiglio

di Stato (sentenza n. 578/2019) definisce "*fine pubblico dell'impresa*", coincidente, in primo luogo, con l'intento di sottoporre l'attività e la sua offerta a condizioni di accessibilità con sfumature diverse rispetto a quelle proprie degli imprenditori privati. Il Comune può infatti orientare l'attività della propria partecipata, rendendola strumento utile per le proprie politiche di perseguimento dell'interesse pubblico attraverso un servizio puntuale e attento alla collettività di riferimento, rendendo secondaria per la società stessa l'esigenza di ricavarne un diretto ed esclusivo vantaggio economico. Grazie alla presenza sul territorio di sportelli fisici, la società fornisce un servizio "di prossimità" a 360 gradi, e in particolare sui seguenti aspetti: 1) modalità di attivazione e/o cessazione del servizio; sulle tariffe vigenti; 2) informazioni sull'esistenza di eventuali tutele riconosciute dall'ordinamento; 3) applicazione rateizzazioni "personalizzate" dei pagamenti, maggiormente flessibili rispetto a quelle, di norma, praticate dagli imprenditori privati; 4) efficiente e snella gestione dei reclami. In sintesi, proprio perché il fine dell'impresa di produrre profitti è in qualche modo mitigato dal suddetto fine pubblico dell'impresa, la società è maggiormente orientata al cittadino/utente finale.

Inoltre, considerate le professionalità, il suo oggetto sociale e le competenze acquisite nel campo dell'efficientamento energetico, appare come il veicolo più indicato per consentire al Comune di governare lo sviluppo delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche sul territorio cittadino. A sostegno di quanto sopra, nel DUP 2026-2028, si legge: "per i prossimi anni, alla luce delle nuove agevolazioni alla costituzione delle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) ora estese ai comuni fino a 50.000 abitanti, riteniamo che siano maturi i tempi per passare alla fase di attuazione di una CER, intervenendo come promotori oltre che come «prosumer» (produttori e consumatori). In questo progetto verranno coinvolti operatori privati specializzati e la società ACOSI del gruppo ACOS".

Nella *relazione sulla gestione* (che integra il Bilancio 2024), alla stessa stregua di quanto già rilevato con riguardo ad ACOS ENERGIA S.p.A (e con riguardo a tutte le altre società del Gruppo), viene evidenziato che "*dallo stato patrimoniale riclassificato emerge la solidità patrimoniale della società (ossia la sua capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine)*". E, parimenti, nel programma di valutazione del rischio, predisposto dalla società a mente dell'art. 6 del TUSP, viene certificato che l'esame compiuto sui dati di bilancio non evidenzia segnali di allarme.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01996810063
Denominazione	ACOSI' srl
Data di costituzione della partecipata	25 marzo 2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere

indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:
<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	F.43.22.01 Installazione di impianti geotermici
Attività 2	F.43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
Attività 3	F.43.21.01 Installazione di impianti di illuminazione e fotovoltaici in edifici
Attività 4	F.43.24.09 Altri lavori di installazione edili nca

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (5)	

* La compilazione della Sezione “Ulteriori Informazioni sulla partecipata” non è richiesta per “società quotate ex TUSP”, se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto “sì”

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare “Sì” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	13
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 23.311
Numero dei componenti dell'organo di controllo	-
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ -

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 220.272	€ 646.261	€ 733.434	€ 208.666	€ 157.302

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “**Tipologia di attività svolta**” dalla partecipata è: “**Attività produttive di beni e servizi**” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 3.736.334	€ 9.769.608	€ 7.409.935
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 634.151	€ 709.338	€ 512.009
di cui Contributi in conto esercizio	€ -	€ 383.472 (*)	€ 414.311 (*)

(*) importo non erogato dal comune di Novi Ligure

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01681950067
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ACOS spa
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	100%

- (6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- (7) Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- (8) Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo responsabile, oltre alla progettazione e realizzazione di investimenti in materia di efficientamento energetico nell'ottica della sostenibilità
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	<p>Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.</p>

- (9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
- (10) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
- (11) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (13) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- (14) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

10

GESTIONE ACQUA spa – CF 01880180060

La società si occupa dell'erogazione del Servizio Idrico Integrato e, in quanto tale, opera in ragione della delibera n. 36/2004 ATO6 - Alessandrino (oggi EGATO6 Alessandrino), in ossequio sia alle finalità richiamate in detto atto amministrativo sia delle indicazioni che, negli anni, la Conferenza dell'EGATO6 Alessandrino ha impartito ai Gestori del SJ.I.; fin dal 2002, il mantenimento di detta attività all'interno del Gruppo ACOS è stata ritenuta una forma di valorizzazione degli asset pubblici, già in allora, esistenti.

Alla luce di quanto stabilito dal Consiglio di Stato (sentenza 7203/2021), la forma societaria prescelta (società mista) risponde a pieno ai dettami giurisprudenziali atteso il *"ritenuto carattere secondario e residuale dell'affidamento in house, che appare pater essere legittimamente disposto soltanto in caso di, sostanzialmente, dimostrato «fallimento del mercato», rilevante a causa di prevedibili mancanze in ordine a «gli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».*

In ragione del controllo sulla capogruppo Acos S.p.A. e di quest'ultima sulla partecipata di secondo livello, il Comune realizza ciò che il Consiglio di Stato (sentenza n. 578/2019) definisce *"fine pubblico dell'impresa"*, coincidente, in primo luogo, con l'intento di sottoporre l'attività e la sua offerta a condizioni di accessibilità con sfumature diverse rispetto a quelle proprie degli imprenditori privati. Il Comune può infatti orientare l'attività della propria partecipata, rendendola strumento utile per le proprie politiche di perseguimento dell'interesse pubblico attraverso un servizio puntuale e attento alla collettività di riferimento, rendendo secondaria per la società stessa l'esigenza di ricavarne un diretto ed esclusivo vantaggio economico. Grazie alla presenza sul territorio di sportelli fisici, la società fornisce un servizio “di prossimità” a 360 gradi, e in particolare sui seguenti aspetti: 1)

modalità di attivazione e/o cessazione del servizio; sulle tariffe vigenti; 2) informazioni sull'esistenza di eventuali tutele riconosciute dall'ordinamento; 3) applicazione rateizzazioni "personalizzate" dei pagamenti, maggiormente flessibili rispetto a quelle, di norma, praticate dagli imprenditori privati; 4) efficiente e snella gestione dei reclami. In sintesi, proprio perché il fine dell'impresa di produrre profitti è in qualche modo mitigato dal suddetto fine pubblico dell'impresa, la società è maggiormente orientata al cittadino/utente finale.

Nella *relazione sulla gestione* (Bilancio 2024), si dà atto che:

"In data 29 gennaio 2025 si informa che è stato notificato il ricorso della società presso il TAR del Piemonte in merito alle decisioni sul futuro del Servizio Idrico Integrato prese dalla Conferenza dell'EGATO6 Alessandrino con verbale 42/2024 in data 30 dicembre 2024.

In merito a quanto sopra espresso, si informa che la società ha provveduto ad effettuare un accantonamento al fondo rischi in un'ottica prudenziale, per cui si rimanda alla nota integrativa.

In data 29 marzo 2021 la società ha stipulato un finanziamento a medio/lungo termine da 25,5 milioni di euro con l'istituto di credito Intesa San Paolo e in data 16 marzo 2023 ha stipulato un contratto di finanziamento chirografario da 2,5 milioni di euro con garanzia Sace Supportitalia con l'istituto di credito Banco BPM.

Le operazioni di cui sopra permetteranno di finanziare ed eseguire tutti gli investimenti previsti all'interno del Piano degli Interventi fino all'anno 2034.

La sostenibilità dell'operazione finanziaria sopra citata è da collegare alla controversia che si inserisce nell'annoso dibattito tra Gestione Acqua e gli altri membri della Rete circa i meccanismi di scompenso che la fatturazione unica come gestore di Rete comporta per i singoli partecipanti.

[...]

Gestione Acqua ritiene, infatti, di essere creditrice nei confronti degli altri membri della Rete di quota parte delle tariffe da questi ultimi incassate nel tempo, poiché sostiene la maggior parte dei costi e degli investimenti che determinano, in ultima istanza, la tariffa applicabile.

In data 5 gennaio 2024 è stata emanata la sentenza 37/2024 dal Tribunale di Alessandria con un giudizio di primo grado a noi sfavorevole, in quanto il Tribunale rigetta le nostre domande verso le società AMAG Reti Idriche e Comuni Riuniti Belforte Monferrato.

In data 19 febbraio 2024 la società ha depositato il ricorso alla sentenza 37/2024".

Proseguendo, nella *nota integrativa*, si sottolinea che *"le decisioni prese dalla Conferenza potrebbero mettere, secondo la nostra società, a serio rischio il Servizio Idrico Integrato all'interno dell'EGATO6 Alessandrino e conseguentemente potrebbero compromettere gli esiti del nuovo metodo tariffario MTI-4 Arera e di conseguenza la società ha ritenuto di effettuare un accantonamento per eventuali rischi futuri di contenzioso".*

Infine, nella relazione sul governo societario, viene specificato che c'è *"nulla da segnalare"* con riguardo alla valutazione del rischio di crisi aziendale.

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario che l'Amministrazione comunale continui a preoccuparsi delle possibili conseguenze negative della vertenza scaturita dalla deliberazione n. 42 del 30 dicembre 2024, con la quale la Conferenza dell'Egato 6 ha avviato il percorso per un nuovo affidamento del servizio idrico integrato all'interno dell'ambito territoriale, percorso che, di fatto, sta declassando GESTIONE ACQUA S.p.A da gestore del servizio a mero prestatore d'opera, senza alcuna autonomia decisionale. Saranno esiziali continue interazioni del Sindaco, che (per legge) esercita i diritti del socio, con gli Amministratori della società per tenere sotto controllo il rischio che la definitiva attuazione del progetto dell'Egato causi una compromissione della stabilità economico-finanziaria di GESTIONE ACQUA e una compromissione del valore aziendale della stessa. Pare evidente che, avanzando il procedimento giudiziario e pure quello amministrativo, occorra capire, sempre meglio, quali sono le possibilità che questo rischio si avveri e, nell'inauspicio caso che si avveri, qual è il *"piano alternativo"*, definendolo con sempre maggior attenzione. Ciò è opportuno

perché, in una visione di sistema, è necessario che l'Amministrazione comunale abbia sempre cura dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche e della tutela del patrimonio pubblico (compreso naturalmente il valore delle quote societarie pubbliche).

Tale indirizzo è peraltro coerente con quanto previsto nel DUP 2026-2028, dove è stabilito che “l'Amministrazione per seguirà l'obiettivo di difendere la propria società in tutte le competenti sedi e quello di arrivare a una sola società d'ambito che includa Gestione Acqua e garantisca al servizio idrico un soggetto gestore in grado di effettuare gli ingenti investimenti che sono necessari al settore. Nel contempo, ci attiveremo nei confronti della nuova società affidataria della concessione, affinché siano garantiti tutti gli investimenti che erano già stati programmati da Gestione Acqua e comunque tutti gli interventi necessari per mantenere e migliorare la rete di distribuzione idrica”.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01880180060
Denominazione	GESTIONE ACQUA SPA
Data di costituzione della partecipata	23 maggio 2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.36.00.00 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO		Anno 2024			
Numero medio di dipendenti		130			
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		5			
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione		€ 39.420			
Numero dei componenti dell'organo di controllo		3			
Compenso dei componenti dell'organo di controllo		€ 19.000			

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 2.186.367	€ 383.773	€ 128.907	€ 2.383.130	€ 1.545.864

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 32.065.573	€ 30.983.638	€ 30.285.824
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 6.176.308	€ 4.671.451	€ 6.518.055
di cui Contributi in conto esercizio	€ -	€ -	€ -

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01681950067 - 83006270066
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ACOS SPA – AMIAS SRL
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	63,21% - 3,68%

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

In base alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la gestione degli impianti sportivi in genere (C.d.S. n. 858/2021) e gli impianti natATORI in particolare (C.d.S. n. 5097/2009) rientrano, **in linea generale**, nel novero dei servizi pubblici locali dotati di rilevanza economica. Su tali basi, il mantenimento della partecipazione indiretta in Anemos s.s.d. a r.l. è insita negli atti che hanno portato alla realizzazione della piscina comunale coperta da parte di Aquarium S.p.A. (oggi appunto Anemos s.s.d. a r.l.) e alla gestione in concessione in capo a quest'ultima.

L'impianto è ad oggi strumento di importanti iniziative ormai consolidate, quali attività formative o riabilitative, a favore dell'infanzia (vedasi, su tutti, il progetto Splash avviato con gli Istituti di istruzione primaria, che l'Amministrazione attraverso il DUP 2025/2027 intende potenziare e rendere strutturale) nonché rivolte alle categorie più deboli o vulnerabili che, nel contesto di una grave crisi che ha comportato la chiusura di numerose realtà analoghe in provincia di Alessandria, sarebbero chiamate a percorrere notevoli distanze per accedere ai servizi. Il Comune riesce così a dare un contributo significativo alla tutela del diritto alla salute anche nel contesto delle proprie politiche di inclusione.

Atteso che trattasi di attività di interesse generale, è confermata l'opportunità di rivedere l'assetto consolidato, ipotizzando un superamento della modalità di gestione in forma societaria attraverso soluzioni alternative.

D'altronde, nella *nota integrativa* del Bilancio 2024, traguardano la prospettiva della continuità aziendale, si dice: *"In merito alla verifica della continuità aziendale si evidenzia quanto segue. Come già diffusamente evidenziato nei bilanci degli scorsi esercizi, le rilevanti perdite degli esercizi 2020 e 2021 erano in larga parte imputabili agli effetti della pandemia da Covid-19, poiché la significativa riduzione di afflusso di utenza aveva determinato la crisi finanziaria degli affittuari, che comportò a sua volta l'incapacità dei medesimi a onorare gli impegni contrattuali e la necessità per la Società di addivenire a onerose transazioni per garantire la continuità del servizio.*

Invece gli esercizi 2023 e 2024, come meglio si dirà oltre, hanno incontrato le difficoltà dovute al contesto internazionale, e in particolare al fortissimo rialzo dei tassi di interessi.

A parte questi sia pur rilevanti fattori contingenti, tuttavia come noto in capo ad ANEMOS sussistono due fattori di oggettiva incertezza di carattere strutturale, che merita ancora una volta evidenziare. In primo luogo si fa riferimento alla fragilità strutturale del business dei gestori degli impianti di piscine pubbliche [...].

In secondo luogo, ci si riferisce all'attuale squilibrio nelle fonti di finanziamento [...].

In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, e pur confermando ancora una volta che in ultima analisi la continuità aziendale nel medio e lungo periodo dipende dal supporto della Capogruppo e/o dell'Ente concedente, si ritiene che la Società possa continuare ad operare come un complesso economico funzionante quanto meno fino alla chiusura dell'esercizio 2025, allorquando si renderà nuovamente necessario valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi fissati".

"Coerentemente", nel programma di valutazione del rischio, racchiuso nella relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del TUSP, viene evidenziato che "la Nota Integrativa conclude che, pur confermando la dipendenza dal supporto esterno, «si ritiene che la Società possa continuare ad operare come un complesso economico funzionante quanto meno fino alla chiusura dell'esercizio 2025». Questa significativa dipendenza è stata oggetto di un «Richiamo di informativa» nella relazione del revisore legale, che sottolinea come la continuità aziendale sia basata sul supporto economico e finanziario della capogruppo".

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01963550064
Denominazione	ANEMOS ssdrl (già AQUARIUM ssdpa)
Data di costituzione della partecipata	14 maggio 2002 (nasce come Aquarium s.s.d.p.a , modifica ragione sociale e trasformazione societaria in data 27 dicembre 2018)
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	R.93.11.10 Gestione di piscine
Attività 2	R.93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Scegliere un elemento.
Numero medio di dipendenti	0
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ -
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ -

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 11.445	€ 1.135	€ 217	-€ 61.396	-€ 81.537

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 134.253	€ 226.496	€ 391.907
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 179.439	€ 167.526	€ 150.522
di cui Contributi in conto esercizio	€ 130.108 (*)	€ 131.957 (*)	€ 90.522 (*)

(*) importo non erogato dal comune di Novi Ligure

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01681950067
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ACOS S.p.A.
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	97,72%

- ⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.
- ⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.
- ⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.	
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione impianti sportivi polivalenti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	<p>Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) ma rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 20, comma 2, del T.U., che prevede la successiva adozione di misure di razionalizzazione.</p> <p>Al momento è previsto il mantenimento, fatto salvo quanto prospettato nell'ultimo periodo del “preambolo”</p>

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Gestione Ambiente S.p.A., anche in ragione dell'art. 1, co. 609 e s.s., della Legge n. 190/2014, si occupa dell'erogazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, all'interno del proprio bacino di riferimento delimitato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese Tortonese Acquese Ovadese (CSR), l'Ente pubblico competente ai sensi della normativa vigente in materia.

In ragione del controllo sulla capogruppo ACOS S.p.A. e di quest'ultima sulla partecipata di secondo livello, il Comune realizza ciò che il Cons. Stato n. 578/2019 definisce il c.d. *"fine pubblico dell'impresa"*, coincidente, in primo luogo, con l'intento di sottoporre l'attività e la sua offerta a condizioni di accessibilità con sfumature diverse rispetto a quelle proprie degli imprenditori privati. Il Comune può infatti orientare l'attività della propria partecipata, rendendola strumento utile per le proprie politiche di perseguimento dell'interesse pubblico attraverso un servizio puntuale e attento alla collettività di riferimento, rendendo secondaria per la società stessa l'esigenza di ricavarne un diretto ed esclusivo vantaggio economico. Grazie alla presenza sul territorio di sportelli fisici, la società fornisce un servizio "di prossimità" a 360 gradi, e in particolare sui seguenti aspetti: 1) modalità di attivazione e/o cessazione del servizio; sulle tariffe vigenti; 2) informazioni sull'esistenza di eventuali tutele riconosciute dall'ordinamento; 3) applicazione rateizzazioni "personalizzate" dei pagamenti, maggiormente flessibili rispetto a quelle, di norma, praticate dagli imprenditori privati; 4) efficiente e snella gestione dei reclami. In sintesi, proprio perché il fine dell'impresa di produrre profitti è in qualche modo mitigato dal suddetto fine pubblico dell'impresa, la società è maggiormente orientata al cittadino/utente finale.

La società svolge, altresì, importanti attività "fuori privativa" a favore di imprenditori privati dalle quali derivano margini operativi che consentono alla stessa di acquisire esperienze e risorse da utilizzare per offrire un servizio migliore alla collettività e, di conseguenza, all'ambiente (atteso che da un ambiente più salubre deriva una più forte difesa del diritto alla salute e alla vita in capo ad ogni singolo cittadino).

Dato atto di quanto sopra, si conferma la volontà di profondere ogni sforzo per addivenire all'aggregazione tra le società GESTIONE AMBIENTE S.p.A., ECONET S.r.l., 5 VALLI SERVIZI S.r.l., affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti da parte del (CSR), ed SRT S.p.A., affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti da parte dell'A.A.T.O. Alessandrino.

Tale affermazione trova corrispondenza, come già detto, nella parte strategica del DUP 2026-2028, che così recita: *"Riteniamo strategico che si vada verso un'azienda unica di bacino per la gestione dei rifiuti e, in generale, che le aziende del gruppo Comune mantengano una presenza nel settore, orientando gli investimenti verso l'economia circolare e del riciclo".*

Gettando un rapido sguardo sul Bilancio sociale 2024, sempre al fine di motivare il mantenimento della partecipazione alla luce del vincolo di scopo e di quello di attività di cui all'art. 4 del TUSP, si evidenzia come la *relazione sulla gestione* prenda così avvio: *"Dal punto di vista operativo, nel 2024 abbiamo confermato l'efficacia del nostro servizio di raccolta «Porta a Porta» nei 33 Comuni di competenza, raggiungendo il 78,42% di raccolta differenziata nel bacino novese e tortonese (per il 2024 dati definitivi ancora soggetti a modifiche ed integrazioni - mancano conferimenti esterni). Questo risultato supera ampiamente gli obiettivi regionali del 75% previsti per il 2030, evidenziando l'impegno dei cittadini e l'efficacia delle nostre campagne di sensibilizzazione. Pur consapevoli del margine di miglioramento nella qualità della raccolta, abbiamo registrato un significativo aumento dei rifiuti correttamente differenziati. Il sempre più ampio utilizzo dell'app Junker e le iniziative di informazione e sensibilizzazione hanno incentivato la partecipazione attiva dei cittadini".* E prosegue evidenziando, tra le tante cose positive, *"la continua crescita del trend positivo che caratterizza i ricavi derivanti dai servizi offerti ad aziende al di fuori del regime di privativa. Si tratta di un risultato significativo che conferma la validità della nostra strategia di diversificazione e il crescente apprezzamento del mercato per la nostra gamma di proposte extra-privativa. Come già sottolineato in occasione della relazione al bilancio 2023, la piena operatività dei servizi sottoscritti nel precedente*

anno contabile, unitamente a quelli definiti nel corso dell'anno (estensione della raccolta degli R2 alla provincia di Milano e avvio della raccolta di pile esauste per la provincia di Torino, la nostra prima attività di raccolta in regime ADR per il trasporto di merci pericolose), ha dimostrato la nostra capacità di diversificare i servizi offerti”.

Con riguardo al programma di valutazione dei rischi aziendali, inserito nella relazione sul governo societario (predisposta a chiusura dell'esercizio sociale 2024), anche per questa società, come (d'altronde) per tutte le altre costituenti il Gruppo ACOS, viene certificato che “*l'esame compiuto sui dati bilancio 2024 non ha evidenziato segnali di allarme*”.

Si segnala, infine, che la relazione 2024, elaborata dal CSR a seguito della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, approda alle seguenti valutazioni finali di sostenibilità dell'affidamento del servizio a GESTIONE AMBIENTE: “*Alla luce della ricognizione condotta circa l'andamento della gestione del servizio, si ritiene che l'affidamento in essere rispetti, in ottemperanza agli accordi contrattuali, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e risulti sostenibile dal punto di vista degli equilibri di bilancio*”.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01492290067
Denominazione	GESTIONE AMBIENTE SPA
Data di costituzione della partecipata	16 aprile 1991
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Tortona
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	E.38.11.00 Raccolta di rifiuti non pericolosi
Attività 2	N.81.23.99 Altre attività di pulizia varie nca
Attività 3	H.49.41.00 Trasporto di merci su strada
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di contabilità analitica e separata secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o

disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	164
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 19.024
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 22.731

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 2.179.911	€ 1.442.125	€ 902.446	€ 579.580	€ 545.709

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 28.705.510	€ 24.930.693	€ 22.746.350
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 3.516.924	€ 2.889.064	€ 2.621.659
di cui Contributi in conto esercizio	€ 122.015 (*)	€ 142.013 (*)	€ 149.479 (*)

(*) importo non erogato dal comune di Novi Ligure

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01681950067
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ACOS SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	54%

(6) Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

(7) Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

(8) Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta e trasporto rifiuti
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)".

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

13

RETI SRL – CF 02347450062

Reti s.r.l. rientra nel novero delle imprese di distribuzione del gas naturale e, di conseguenza, eroga un servizio pubblico la cui organizzazione e governo consentono al Comune in virtù del controllo totalitario di ACOS S.p.A. sulla società, di poter garantire prossimità agli utenti finali nella gestione di eventuali problematiche e disservizi. Atteso che, a livello nazionale, alcuni grandi operatori del settore stanno testando le reti del gas per il trasporto di altri tipi di combustibile, quale l'idrogeno, qualora la sperimentazione dovesse avere esiti soddisfacenti, il mantenimento di tale asset potrebbe consentire al Comune di governare e promuovere a livello territoriale l'eventuale transizione verso l'idrogeno in un prossimo futuro.

L'amministrazione intende, tramite la sua partecipata indiretta, monitorare l'evoluzione di tale scenario, nel contesto di una linea strategica di razionalizzazione che porti ad una sola società d'ambito per la gestione della rete gas.

Certo è che, dopo il Decreto Letta del 2000 e la legge Marzano del 2004, che prevedevano modalità concorrenziali per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas (lasciando ampia libertà ai singoli enti locali di adempiere a tali obblighi) la previsione di affidamenti per ambiti territoriali ed il superamento delle singole gare comunali, disposta nel 2007, ha determinato una successiva, ulteriore e copiosa produzione normativa, che stenta però a svolgersi sul piano concreto.

Nella *relazione sulla gestione Bilancio 2024*, lo stato dell'arte viene così aggiornato: “*Qualcosa si muove nel magmatico ambito delle gare per il servizio di distribuzione del gas: l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) ha rivisitato, nel giro di pochi mesi, le procedure riguardanti le gare del servizio distribuzione gas, in particolari le fasi che contraddistinguono le attività delle stazioni appaltanti (SA) verso l'Autorità stessa. E' infatti del 6/2/2024 la delibera n. 35 di «Avvio del procedimento per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l'effettuazione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale», a cui fa immediatamente seguito il documento di consultazione (atto n. 36 del 6/2/2024) «Orientamenti per la semplificazione.....»*”(come sopra), per giungere poi alla *delibera n. 296 del 16/7/2024* “*Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale*». Le parole «*semplificazione e accelerazione delle procedure*» riportate nel titolo del documento di consultazione, esplicitavano l'obiettivo che Arera si dava: lo si potrebbe denominare «*attivazione di una fase 2*» rispetto ad una «*fase 1*» che, proprio per semplificare e accelerare l'iter delle gare, era stata definita nell'ambito della «*legge concorrenza 2021*». In quella sede, sulla base dell'art. 6 rubricato «*Concessioni di distribuzione del gas naturale*», venivano introdotte le seguenti principali novità:

- le reti di proprietà dei Comuni o delle «società delle reti», venivano valorizzate allo stesso modo dei beni di proprietà del gestore uscente, cioè in base al valore di ricostruzione a nuovo (VIR) e non al valore contabile (cosiddetto RAB);
- il gestore uscente veniva obbligato a fornire all'ente locale tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del bando di gara, salvo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;
- il competente Ministero, sentita Arera, doveva entro sei mesi dalla pubblicazione della legge (quindi

entro febbraio 2023) aggiornare i contenuti del D.M. 12/11/2011 n. 226 «Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale» (del resto già modificato con Decreto Interministeriale 20/5/2015 n. 106).

I numeri relativi all'attivazione dei procedimenti ad evidenza pubblica, a seguito dei provvedimenti normativi sopra riportati, inducono al pessimismo: gli ATEM dagli originari 177 sono ad oggi, 171; di questi, 131 a mezzo le relative Stazioni appaltanti, si sono accreditati presso la «piattaforma informatica accrediti stazioni appaltanti di Arera»; quindi 40 non vi hanno ancora provveduto. Delle 131 Stazioni appaltanti, solo 99 hanno avviato il procedimento necessario per la verifica degli scostamenti VIR/RAB».

Con riguardo al programma di valutazione dei rischi aziendali, inserito nella relazione sul governo societario (predisposta a chiusura dell'esercizio sociale 2024), anche per questa società viene certificato che “*l'esame compiuto sui dati bilancio 2024 non ha evidenziato segnali di allarme*”.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02347450062
Denominazione	RETI SRL
Data di costituzione della partecipata	11 novembre 2011
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Alessandria
Comune	Novi Ligure
CAP*	
Indirizzo*	
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	D.35.22.00 Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitdt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "Si" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31/12/2024

NOME DEL CAMPO		Anno 2024			
Tipologia di attività svolta		Attività produttive di beni e servizi			
Numero medio di dipendenti		23			
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione		3			
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione		€ 38.076			
Numero dei componenti dell'organo di controllo		-			
Compenso dei componenti dell'organo di controllo		-			

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 580.430	€ 377.957	€ 465.911	€ 637.165	€ 787.669

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di “DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività produttive di beni e servizi*” o “*Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)*”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 4.169.500	€ 4.169.500	€ 4.266.357
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 193.761	€ 193.761	€ 227.900
di cui Contributi in conto esercizio	€ 40.741 (*)	€ 40.741 (*)	€ -

(*) importo non erogato dal comune di Novi Ligure

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01681950067
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ACOS SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	100%

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall’Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall’Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall’Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	No
Note*	Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del

TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

*Campo con compilazione facoltativa.

14

IREN LABORATORI SPA – CF 01762460069

La società svolge un'attività di analisi di laboratorio funzionale all'attività di Gestione Acqua S.p.A. Trattasi di società partecipata al 90,83% da Ireti S.p.A., a sua volta interamente partecipata da Iren S.p.A., società a prevalente capitale pubblico quotata, già socio "indiretto" al 25% di Acos S.p.A. tramite la già menzionata Ireti S.p.A..

Atteso quanto appena argomentato, nonostante la ridotta partecipazione, derivante da quote di secondo e di terzo livello, il mantenimento della partecipazione nella società appare insito sia nell'attività svolta sia nella configurazione dell'assetto proprietario citato. La partecipazione è ritenuta necessaria per il perseguitamento delle finalità istituzionali.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01762460069
Denominazione	IREN LABORATORI SPA
Data di costituzione della partecipata	29 settembre 1997
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(3) La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguitamento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Genova
Comune	Genova
CAP*	
Indirizzo*	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Telefono*	
FAX*	
Email*	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	M.71.20.19 Altri collaudi e analisi tecniche di prodotti
Attività 2	M.72.10.29 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria n.c.a.
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	Scegliere un elemento.
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	si
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	Art. 1 c. 5 TUSP

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(4) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "si"

(5) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "si"

Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolare.pdf

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a controllo pubblico (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato

ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	82
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 100.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 14.000

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 2.636.515	€ 2.571.308	€ 1.974.971	€ 2.008.570	€ 1.450.721

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 15.036.317	€ 14.609.884	€ 13.093.539
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 2.753.735	€ 2.537.590	€ 2.422.787
di cui Contributi in conto esercizio	€ -	€ 18.404 (*)	€ 30.506 (*)

(*) voce "contributi" nella nota integrativa al bilancio - importo non erogato dal comune di Novi Ligure

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	01681950067 – 01880180060 - 83006270066
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	ACOS SPA – GESTIONE ACQUA SPA – AMIAS SRL
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	1,61% - 1,61% - 0,97%

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	Sì
CF della società quotata controllante⁽⁹⁾	07129470014
Denominazione della società quotata controllante⁽⁹⁾	Iren spa detiene il 100% di ireti spa (CF 01791490343), che a sua volta controlla Iren laboratori spa con il 90,89% del capitale). L'azionariato conferma la prevalenza del capitale pubblico (50,30%), mentre il flottante è pari al 39,11%. In base al criterio del voto maggiorato, la quota esprimibile dall'azionariato pubblico è pari al 60,90%.
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Analisi chimico-fisiche e biologiche
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)⁽¹¹⁾	Scegliere un elemento.
Esito della revisione periodica⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note*	<p>Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U. La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.</p>

- (9) Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.
- (10) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.
- (11) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.
- (12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.
- (13) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.
- (14) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.